

**Lavoratori autonomi occasionali:
comunicazione preventiva di inizio attività all'Ispettorato Territoriale del Lavoro**

Gent.mi Clienti,

L' art. 13, comma 1, lett. d), del D.L. n.146/2021 modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215, pubblicata sulla G.U. n.301 del 20.12.2021, e in vigore dal 21.12.2021, **al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ha introdotto l'obbligo di comunicare preventivamente l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori all'I.T.L. competente per territorio**, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Innanzitutto, sotto il profilo delle concrete modalità operative, la norma rinvia a quanto previsto dall'art. 15, comma 3 del DLgs. 81/2015. A sua volta, tale disposizione, nel disciplinare la comunicazione per **lavoro intermittente**, ha previsto l'adozione di un successivo decreto ministeriale con il quale individuare ulteriori modalità di effettuazione della comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie (per il lavoro intermittente è stato infatti adottato il DM 27 marzo 2013).

Occorrerà, quindi, comprendere se, ai fini della comunicazione, sarà comunque necessario attendere il rilascio di **apposite indicazioni**, concernenti gli indirizzi email ed il numero telefonico a cui inoltrare la comunicazione e, soprattutto capire se, da un punto di vista contenutistico, saranno replicati gli stessi dati oggi previsti per il lavoro intermittente (soggetti coinvolti e la giornata o il ciclo di giornate della prestazione).

L'obbligo è in vigore dal 21 dicembre 2021.

In attesa di altre e più precise indicazioni da parte del ministero **si ritiene che la comunicazione debba contenere :**

- **i consueti elementi identificativi** sia del committente che del lavoratore, incluso il codice fiscale;
- **la data di inizio della prestazione.**

La comunicazione va fatta preventivamente entro il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa.

In attesa dell'adeguamento dei sistemi online del portale dei servizi del Ministero del lavoro la comunicazione va inviata tramite PEC alla PEC dell'ITL competente, riportando direttamente nel testo della mail i suddetti elementi.

Le sanzioni

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione il committente è punito con l'applicazione della **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione..

Non si applica la procedura di diffida di cui all' articolo 13 DLgs. 124/2004.

Lo studio rimane come sempre a disposizione.

30, 23/12/2021


